



**COMUNE DI MAGNAGO**  
**Città Metropolitana di MILANO**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CANONE  
PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 22/02/2021

## INDICE

Articolo 1	Istituzione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Articolo 2	Istituzione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate
Articolo 3	Disciplina transitoria del Canone
Articolo 4	Determinazione dell'acconto e dichiarazione
Articolo 5	Individuazione del conguaglio
Articolo 6	Entrata in vigore e cessazione della validità

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Magnago, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Magnago, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

## **ARTICOLO 3**

### **Disciplina transitoria del Canone**

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel Regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/1994, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/03/1995 così come modificato da deliberazione di C.C. n. 32 del 29/06/2006, a cui si fa espresso rinvio.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Determinazione dell'acconto e dichiarazione**

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837 della L. 27/12/2019, n. 160 e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto e nei limiti della compatibilità con la disciplina delle L. 27/12/2019 n. 160, sulla base delle tariffe e degli importi vigenti per l'anno 2020 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree destinate a mercati/fiere e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Individuazione del conguaglio**

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che saranno approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Entrata in vigore e cessazione della validità**

**Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 2021** e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione di aree e spazi destinati a mercati, che saranno approvati ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.